

## Dal potere di discriminare al potere di tutelare. La parola *razza* tra legislazione fascista e Costituzione

**Alice Orrù**

Sapienza Università di Roma

alice.orrù@uniroma1.it

**Abstract** Despite its high frequency in basic Italian vocabulary, the word *race*, of equine origin and later acquiring typological and biological human meaning, historically conceals a semantic tangle. Its presence in the Italian Constitution was strongly desired by the Constituent Assembly and motivated by the heavy historical, (para)scientific, political, and juridical legacy of colonial and anti-Jewish laws. However, it continues to raise issues that unfold on multiple binomial planes: common and technical language, totalitarian and democratic legislation, exclusive and inclusive power, and deprivation and protection of rights, further implying the relationship between individual and community. Not just in Italy, linguistic and political values embodied by *race* interdisciplinarily develop from the question of possible synonymy with supposed closely related words. Nevertheless, all four alternative proposals (maintaining, eliminating, replacing, combining) still prove to be a harbinger of further problems, discouraging from siding with one another. This semantic labyrinth is not exempt from revealing the inescapability of *race* from its intrinsic remembrance value. In this sense, the word pragmatically becomes a consistent deterrent to the denial of civil and political rights now guaranteed by substantive and no longer formal equality.

**Keywords:** Race, Basic vocabulary, Fascist laws, Italian Constitution, Discrimination, Protection of rights, Citizenship, Inclusion

Received 30/04/2023; accepted 27/06/2023.

### 0. Introduzione

Sin dalla sua entrata in vigore nel 1948, il comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione italiana, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione, tra le altre, *di razza*, costituisce sicuramente un perno del nuovo percorso repubblicano, portando però con sé l'imbarazzante eredità delle legislazioni razziali fasciste, coloniale e antiebraica, con la quale ancora oggi si fatica a fare i conti. Il significato discriminatorio legiferato dai primi anni Trenta ha sostanzialmente oscurato la complessa e secolare storia semantica della parola, accantonando, anche mediante false e ideologizzate congetture etimologiche, la caleidoscopica intersezione del piano dizionario con quello enciclopedico dei suoi innumerevoli usi.

Di originario significato equino, *razza* è intrinsecamente legata allo sviluppo del lessico *etno-razziale*, che vede la continua sovrapposizione del campo semantico dell'*ethnos* con

quello di *razza* per la confusione tra il piano delle predisposizioni fisiche e quello delle abitudini culturali. Iniziato nel Seicento con ipotesi dal latino (*radix, radius, ratio, generatio*), l'annoso dibattito etimologico entrò nel vivo due secoli dopo con nuove proposte denotanti la discendenza umana (l'alto tedesco antico *reiza*, l'arabo *ra's*, lo slavo *raz*), e vide una svolta nel secondo Novecento con la tesi continiana dell'antico francese *haraz*, attestato nell'anonimo *Faits des Romains* e già diffuso dal XII secolo con l'accezione di allevamento o riproduzione equina e poi di stallone o mandrie di cavalli nei trattati di mascalcia (Contini 1959: 319-322)<sup>1</sup>. Attraverso un intricato percorso metonimico, dal XIV secolo la parola italiana acquista il significato etnico di *stirpe* e quelli genericamente tipologico-qualitativo e zoologico-botanico, mentre dalla metà del XV secolo i traduttori spagnolo, portoghese, francese e inglese presentano estensivamente il riferimento più marcato agli individui umani, relativo prima alla discendenza ereditaria, poi alla tipizzazione umana in senso proto-antropologico e *logico-classificatorio*, fino, anche in tedesco, all'accezione *genealogica* e antropologico-biologica come trasmissione dei caratteri ereditari dalla metà del XVIII secolo (Doron 2012).

Per il «terzo principio della linguistica saussuriana» dell'indefinita estensibilità del segno (De Mauro 1982: 103), il carattere polisemico e ossimorico della parola e della sua concatenazione sinonimica sposta il groviglio semantico su un piano pluri-binomiale, implicando i rapporti tra lingua comune e lingue settoriali (scientifico, politico, giuridico etc.), tra legislazione totalitaria e democratica (connesso a quello tra potere *esclusivo* e *inclusivo*), tra lessico legislativo fascista e costituzionale e, infine, tra diritto e diritti, della cui *privazione* prima, e *tutela* poi, la parola diventa progressivamente garante. Tale funzione, di cui erano consapevoli già i Costituenti scegliendola intenzionalmente al posto di *stirpe*, è tuttavia costantemente messa in ombra dall'ambiguità delle sue varie vesti, spesso marginalizzate aprioristicamente, rendendo *razza* una presenza scomoda e, agli occhi di vari Paesi europei, auspicabilmente da rimuovere dai testi costituzionali, senza considerarne le conseguenze, tutt'altro che risolutive.

## 1. Tra poteri e diritti: interlessicalità e vocabolario di base

La polifunzionalità e l'intercontestualità d'uso rendono *razza* un torrente tra due rive per la sua continua tensione tra i diversi «universi da camera» (Eco 1984: 86) all'interno del lessico etno-razziale. Oltre all'esponentiale aumento di frequenza, l'appropriazione fascista impose un drastico slittamento semantico della parola ai riferimenti del sangue (Cortelazzo 1984: 63-64) e dell'ereditarietà dei caratteri, del *tipo umano* (fisico, psichico, morale, sociale etc.) e dell'origine mediante l'aggettivazione dei lessemi *purezza*, *nazionalità*, *nazione*, *popolo*, marginalizzando i significati zoologico e tipologico-qualitativo, attestati continuativamente nei dizionari dell'uso coevi, e complicando ulteriormente il binomio natura-cultura.

Col passaggio dalla marcatura ideologico-politica al valore legislativo, *razza* acquista un *potere* linguistico, politico e giuridico-sociale, che si concretizza nel 1948 con la profonda negazione del carattere discriminatorio incarnato nel biennio 1936-1938. In chiara opposizione a quello fascista, il lessico costituzionale garantisce di per sé la massima accessibilità e l'alta leggibilità del testo, che è tuttavia «solo una precondizione, preziosa, dell'effettiva comprensibilità» (De Mauro 2006: XXII). A dispetto della complessità contenutistica, circa i tre quarti dei lemmi presenti nella Costituzione (nove decimi considerandone la frequenza) appartengono al vocabolario di base della lingua italiana

<sup>1</sup> L'ipotesi continiana non è molto condivisa fuori dall'Italia, mentre è unanime la convinzione della derivazione dei traduttori delle altre lingue romanze e delle germaniche dall'italiano *razza*. Si vedano come minimo GDLI e DELI (s.v. *razza*).

(VdB)<sup>2</sup>, qualità supportata anche dalla brevità e dalla linearità dei periodi, che contengono mediamente meno di 20 parole per frase (*ivi*: XIX-XXI)<sup>3</sup>.

Se nel GRADIT il lemma *razza* è marcato come fondamentale, nel VdB e NVdB (di maggiore attendibilità) esso è invece indicato come di alto uso, una diminuzione di frequenza nell'uso scritto e parlato forse motivata sia dalla «divaricazione [di sensi] sia [dal]le connotazioni estremamente negative di cui è caricato il termine» (Villani 2018: 206). Nonostante ciò, la parola risulta comunque maggiormente frequente dei suoi quasi-sinonimi più prossimi nel campo semantico dell'umano: a parte *genere*, *tipo* e *specie* (attestati nel NVdB con la marca FO), nel GRADIT *stirpe* è marcato come comune (CO), *progenie* come letterario (LE), ed *etnia* come tecnico-specialistico (TS), risultando perciò esclusi dal NVdB. Ancora oggi, dunque, la scelta lessicale fatta dai Costituenti sembra portare con sé, oltre al valore storico, anche quello linguistico, che garantisce la più ampia accessibilità lessicale, proporzionale all'aumento del grado di istruzione della cittadinanza (De Mauro 2006: XXIII-XXIV).

Vale a tal punto la pena domandarsi cosa significhi effettivamente *razza* e se ci siano parole veramente equivalenti. Motivi molto diversi – ideologico-propagandistico nella legislazione fascista, di memoria storica nell'emendare i principi fondamentali della Costituzione – rendono difficile pensare a un'intercambiabilità del vocabolo. La questione semantica e sinonimica, che affligge tutt'oggi il dibattito sulla presenza della parola maledetta nei testi delle principali Costituzioni europee, costituisce tuttavia non solo il problema, ma anche il vero punto di snodo della relazione tra potere (linguistico e sociale) e diritti (dell'individuo e della cittadinanza), esplicitata nella transizione da una legislazione *esclusiva ed escludente* a una *tutelativa e inclusiva*.

## 2. Una parola che privi: esclusione legislativa e politica linguistica

Ben prima della promulgazione delle leggi antiebraiche con i famigerati *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* del novembre 1938, la funzione normativa del lessema *razza* risale al 1908 con il *Codice penale per la Colonia Eritrea* (Villani 2018: 203), seguito nel 1909 dal relativo *Codice civile*, che sanciva nell'articolo 6 che «lo stato personale dei sudditi coloniali e le loro relazioni di diritto privato [...] sono regolati secondo le consuetudini locali, le tradizioni e le razze» (Vocanet-LLI, s.v. *razza*), riportando poi nel comma 2 dell'articolo 9 un riferimento ai commercianti sudditi coloniali di *razza asiatica*<sup>4</sup>. Vent'anni dopo, i due *Codici* e le relative leggi fondamentali coloniali erano riconosciuti dai giuristi come l'embrione delle leggi organiche per l'Eritrea e la Somalia del 1933 (Parpagliolo 1934: 349), e poi, con la conquista di Libia ed Etiopia, dell'Impero dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.). Relativamente alla sudditanza, l'articolo 30 del RDL n. 1019 del 1° giugno 1936 stabiliva che

<sup>2</sup> Il VdB (1980) conta le circa 7000 parole maggiormente usate nell'italiano (7.500 nel Nuovo VdB, o NVdB, del 2016), classificate secondo le marche d'uso: fondamentali o di massima frequenza (FO, circa 2.000), alto uso o di alta frequenza nello scritto (AU, circa 2.700-3.000), alta disponibilità ovvero di bassa frequenza ma altamente familiari nell'italiano scritto o parlato (AD, circa 2.300). Si veda De Mauro (1980: 157-212).

<sup>3</sup> L'approfondimento sulla Costituzione è ripreso, tra gli altri lavori, in De Mauro (2014: 201-211).

<sup>4</sup> Prima del 1908, *razza* occorreva in un testo dottrinario (1673), in uno giuridico (1816) e in un codice legislativo (1819), con tre riferimenti agli equini (cavalli o giumente) e uno (1673) alla parentela di agnazione (la discendenza dallo stesso padre), come sinonimo di *casata*, *linea*, *ceppo*, *tronco*, *sangue*, vicino a *stirpe* e *lignaggio* (Vocanet-LLI, s.v. *razza*).

Il nato nell'A.O.I. da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondamentalmente ritenere che entrambi i genitori siano *di razza bianca*, è dichiarato cittadino italiano (GU 1936/136: 1914, corsivi nostri)<sup>5</sup>.

Emblema della «vocazione razziale» legislativa (Caretti 2018: 34) diventava il principio sistematico di *apartheid* (Collotti 2003: 33-39), ovvero la distinzione tra *cittadino* del Regno d'Italia e *nativo* o *suddito* dell'A.O.I., determinata sia dall'appartenenza territoriale (*solum*), sia dalla linea di discendenza genitoriale e dall'appartenenza o meno alla *razza bianca* in base ai caratteri somatici (*sanguis*), prevedendo poi per il cittadino anche sanzioni a livello coniugale in caso di unione con sudditi dell'A.O.I. o stranieri aventi «tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali *analoghi*» (GU 1937/145: 2351-2352, corsivi nostri). Nel 1939 furono invece introdotte sanzioni in difesa del «prestigio di razza» in caso di lesioni dello stesso, provvedimento che regolava i rapporti tra cittadini italiani e nativi africani a mera salvaguardia della «figura morale dell'italiano» e della sua «qualità di appartenente alla razza italiana», riprendendo negli articoli 10 e 11 il problema dei meticci (GU 1939/169: 3299-3301)<sup>6</sup>. Nel momento in cui *razza* acquistava un saldo valore normativo coloniale, nel Regno era ancora pienamente vigente lo Statuto Albertino (promulgato nel 1848 e *ottriatto* dal sovrano), il cui articolo 24 sui diritti e doveri della cittadinanza ne stabiliva l'indistinta uguaglianza formale annichilita dal fascismo:

*Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi* (St. Alb. 1848: 1, corsivi nostri).

Il diritto e il potere statale di limitare la capacità giuridica della persona in quanto *soggetti-di-diritti*, con la conseguente *esclusione dalla* cittadinanza, avevano anche delle implicazioni *visive*: se i sudditi africani o camiti erano considerati *non cittadini* in quanto *non italiani*, per gli ebrei o semiti si doveva distinguere *tra italiani*, dove però il parametro somatico non attecchiva come nel primo caso (Sarfatti 2018: 33-35). Alla discriminante territoriale e per colore si sostituiva così quella per provenienza *etnico-biologica* e discendenza genetica, distinguendo poi per nazionalità (italiana e straniera) e razza (italiana o ariana, in opposizione a quella ebraica). Esemplicativi del «razzismo generalizzato» (*ivi*: 36)

---

<sup>5</sup> La medesima formula era stata usata nella legge organica per Eritrea e Somalia (GU 1933/189: 3676); nell'articolo 18 (*ibidem*) il sintagma *razza bianca* occorre tre volte, relazionato sempre a *caratteri somatici e cittadinanza italiana*. Caretti (2018: 33) nota che una «situazione di quasi completa equiparazione» ai cittadini italiani riguardò piuttosto i cittadini dell'Egeo con il decreto per l'«acquisto della piena cittadinanza italiana» (GU 1933/255: 5030), diversamente da quanto accadde per i cittadini italiani libici, cui la legge organica riservava uno statuto personale giuridico politico-civile speciale, con discriminanti principalmente territoriali e religiose (GU 1934/299: 5790-5791); di quest'ultima, l'articolo 39 sanciva che «in Libia tutti indistintamente i cittadini *italiani libici* sono uguali dinanzi alla legge» (*ibidem*, corsivi nostri). In queste due legislazioni non compare la parola *razza*, che invece occorre al comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, dove «nella scelta degli assessori [cittadini metropolitani o libici] il giudice terrà conto della razza, della religione e della condizione sociale dell'imputato» (GU 1935/303: 5782). La dottrina del diritto internazionale del 1931 correlava *razza*, *lingua* e *religione*, usando il sintagma *minoranze di razza* come «formula equivalente» a *minoranze nazionali* (Vocanet-LLI, s.v. *razza*). La cittadinanza italiana speciale venne poi concessa ai libici musulmani con l'«aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia» (GU 1939/28: 583-584). Sulla legislazione razziale coloniale, si veda Nardocci (2016: 100-101). Per praticità, si rinuncia a riportare data e numero dei decreti menzionati, indicandone anno, numero e pagine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

<sup>6</sup> Particolarmente frequenti sono i sintagmi *prestigio di razza* e *razza italiana*, con sole due occorrenze di *razza ariana*, la cui comune appartenenza determinava nell'articolo 2 la «parificazione» di uno straniero al «cittadino italiano metropolitano», mentre lo straniero simile per «tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali» al nativo dell'A.O.I. era a questo «assimilato» (*ibidem*).

inaugurato dal *Manifesto della razza*<sup>7</sup> sono gli articoli 1, comma 1 e 8, comma 2, del RDL n. 1728 del 17 novembre 1938, relativi rispettivamente ai matrimoni e all'appartenenza alla *razza ebraica*:

Il matrimonio del *cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza* è proibito [...] *Non è considerato di razza ebraica* colui che è nato da genitori di *nazionalità italiana*, di cui uno solo di *razza ebraica*, che alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a *religione diversa da quella ebraica*» (GU 1938/264: 4794, corsivi nostri)<sup>8</sup>.

La capillare frequenza della lessema rientrava dunque in una progettata operazione di *razzializzazione* incardinata anzitutto sul livello del *potere* scientifico, politico, giuridico-legislativo e burocratico: si pensi alla nascita di riviste tematiche come *La difesa della razza* (1938-1943) e *Razza e civiltà* (1940-1943), nonché all'istituzione di specifici uffici e commissioni come il Consiglio superiore della Demografia e Razza (1938) o il Tribunale della razza (1939), che si occupava della *discriminazione* dei soggetti destinatari dei provvedimenti razziali antisemiti. Inscindibile dal livello del potere è poi quello del linguaggio e della *lingua*, espresso in particolare attraverso la riscrittura di voci dizionariali ed enciclopediche o l'edizione di nuove opere lessicografiche che valessero da sintesi dottrina<sup>9</sup>.

L'operazione di svuotamento e riempimento del *contenitore* semantico costituiva un tentativo di codificazione a tavolino del ruolo pragmatico di *razza* come strumento di propaganda ideologico-politica su base scientifica, dottrinale e legislativa. Per dirla saussurariamente, si negava alla lingua la sua natura sociale e l'accidentalità dei suoi mutamenti, rendendola *artificiale* e *direzionata* funzionalmente alla veicolazione di un determinato contenuto, nel tentativo di *manipolare* la semantica. La polarizzazione di *razza* a scapito di *stirpe* attraverso una decontestualizzazione dei due vocaboli è finalizzata alla «sistematizzazione» del lessico razziale (Matard-Bonucci 2010: 160-161): «plasmando il vocabolario della razza si poteva agire sulla razza stessa» (*ivi*: 165)<sup>10</sup>, una banalizzazione non del tutto riuscita nonostante la marginalizzazione semantica.

La portata giuridico-legislativa della parola aveva comunque prodotto effetti miasmatici anche a livello linguistico. L'articolo 1 del RDL n. 25 del 20 gennaio 1944 reintegrava i cittadini italiani dichiarati o considerati *di razza ebraica* «nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri» (GU 1944/5: 26), non intaccando il valore semantico del sintagma e dimostrandosi un'attestazione meramente formale di uguaglianza giuridica, come dimostrano le

<sup>7</sup> Elaborato da Mussolini insieme all'antropologo Guido Landra, il *Manifesto* in dieci punti uscì inizialmente il 14 luglio 1938 sul *Giornale d'Italia* diretto da Virginio Gayda e fu poi ripubblicato sul primo numero de *La difesa della razza* del 5 agosto insieme all'elenco dei dieci scienziati firmatari già ufficializzato il 25 luglio. Sulle vicende del *Manifesto*, si rinvia a Cassata (2008: 39-43) e Israel (2010: 178-180).

<sup>8</sup> Caretti (2018: 38) nota che «nel momento genetico delle discriminazioni razziali la razza aveva una dimensione prevalentemente biologica e non culturale o linguistica»; infatti, l'appartenenza religiosa non costituiva normativamente una discriminante se *altra* dalla ebraica.

<sup>9</sup> Esempi paradigmatici sono: nell'*Enciclopedia Italiana* diretta da Giovanni Gentile, la riscrittura da parte di Gayda nel 1938 della voce *razza* curata nel 1935 dall'antropologo Gioacchino Sera; nel *Dizionario moderno* di Panzini (nell'ottava edizione del 1942 rispetto alla precedente del 1935), il rimando della voce *razza* a quella di *razzismo*; nell'antigentiliano *Dizionario di politica* (1940) diretto da Antonino Pagliaro, la voce *razza* a cura del giurista Carlo Costamagna. Si veda pure Matard-Bonucci (2010: 162-164).

<sup>10</sup> L'uso legislativo congiunto di *stirpe* e *razza* si trova nel 1943 nel progetto di Costituzione della Repubblica Sociale Italiana, mai entrata in vigore, che attestava in senso positivo la locuzione *difesa della stirpe* (ariana e italiana), legata al mito della stirpe italice, mentre in un'accezione negativa e discriminatoria quelle *razza ebraica* e *razze di colore*, legate all'ambito biologico; l'appartenenza alle suddette categorie regolava rispettivamente l'acquisto o la perdita della cittadinanza (Caretto 2018: 53-54).

difficoltà nella reintegrazione nei diritti patrimoniali (Toscano 1988: 42-43) o, per i professori ebrei, nelle Università (Israel 2010: 325-331).

### 3. Una parola che tuteli: *razza* o *stirpe*? Il dibattito in Assemblea costituente

Nelle sedute della prima Sottocommissione sui diritti e doveri dei cittadini si sembrò inizialmente concordare sull'inserimento di *razza* nella Costituzione repubblicana col proposito di smantellare «le recenti violazioni per motivi politici e razziali» (Ruini 1947: 5), ripristinando e riformulando l'eguaglianza stabilita dallo Statuto Albertino. Sin dall'11 settembre 1946 la parola è proposta al comma 1 dell'articolo 2:

Gli uomini, *a prescindere dalla diversità* di attitudini, di sesso, di razza, [di nazionalità,] di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali *di fronte alla legge* ed hanno diritto a uguale trattamento sociale (AC 1946: 31, 40, corsivi nostri).

Se qui le questioni semantico-lessicali avevano riguardato l'aggiunta o meno di *nazionalità*, avvenuta poi con l'approvazione dell'emendamento del democristiano Dossetti, o la sostituzione di *uomini* con *cittadini* proposta nell'emendamento non approvato del liberale Lucifero (*ivi*: 35-38), il 14 novembre quest'ultimo poneva l'atavico problema della sinonimia tra *razza* e *stirpe*, poiché il secondo «sembra più consono alla dignità umana» (*ivi*: 377). Il demolaburista Cevolotto obiettava tuttavia che *razza* si dovesse mantenere per ragioni anzitutto concettuali e di «uso comune» motivato storicamente e politicamente dalla «questione razziale» fascista (intesa come antisemita e non anche coloniale), ragion per cui, nota il democristiano Merlin, relatore della seduta, la parola «è stata adottata anche in altre legislazioni» (*ivi*: 377-378)<sup>11</sup>. D'accordo si dichiaravano anche l'altro relatore, il socialista Mancini, secondo cui *stirpe* «riguard[a] il ceppo familiare», distinta dalla «razza vera e propria» biologicamente intesa (*ibidem*), e il comunista Togliatti, che sosteneva l'esistenza di un rapporto di iperonimia/iponimia tra le due parole:

Vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di una stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza [...] la parola *razza* dovrebbe essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato (AC 1946: 378).

I Costituenti erano dunque convinti ci fosse una differenza tra il livello scientifico (l'esistenza di razze umane biologicamente diverse) e il livello giuridico, legislativo e politico-sociale (l'uguaglianza delle stesse *di fronte alla legge*). La condanna dell'ideologia razziale fascista in quanto «contraria al principio di uguaglianza» si affiancava così a un uso non discriminatorio del concetto di razza «quale criterio oggettivo di classificazione morfologico-geografica della specie umana» (Cassata 2021: 193). Il problema riemerse in Assemblea plenaria nelle sedute pomeridiane del 15 e 24 marzo 1947 a partire dal comma 1 dell'articolo 7 redatto nel progetto costituzionale, dove si rileva fra l'altro l'avvenuta sostituzione di *uomini* con *cittadini*, dei sintagmi *a prescindere da* con *senza*

---

<sup>11</sup> Il riferimento è sicuramente all'articolo 1 del *Préambule* (27 ottobre 1946) della Costituzione francese. La formula definitiva *senza distinzione di razza* venne progressivamente adottata in altre Costituzioni europee e nella maggior parte delle carte costituzionali e dei documenti internazionali (Dogliani e Giorgi 2017: 12-13; Nardocci 2016: 214). Per il dibattito *razza-stirpe* in sede costituente, si vedano Vigevani (2009: 92-96), Cassata (2021: 191-193), Silvestri (2018: 70-71); poi, Gratteri e Sacco (2018: 10-15), a favore dell'eliminazione della parola.

*distinzione di e di fronte alla legge con davanti alla legge* (quest'ultima però non nella seduta del 24 marzo), nonché l'introduzione della formula endiadica *di razza e di lingua*<sup>12</sup>:

I cittadini, *senza distinzione di sesso, di razza e di lingua*, [di condizioni sociali,] di opinioni religiose e politiche, sono eguali *davanti alla legge* (AC 1947: 2150, 2420, corsivi nostri).

Il 15 marzo il socialista Targetti, distaccandosi dalla linea comune con comunisti e democristiani, riprese la proposta di Lucifero poiché *razza* «suona tanto male» e «fa pensare più che agli uomini, agli animali», anche se «dal punto di vista linguistico, storico, scientifico è difficile sostituirlo e anche *stirpe* non credo che potrebbe essere un termine proprio» (AC 1947: 2150). La «sommessa richiesta» avanzata il 3 marzo dall'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane di lasciare *razza* «ai cani e ai cavalli» (Cantoni 1947: 473) spinse il 24 marzo il democristiano Cingolani a riproporne la sostituzione con *stirpe* quale «riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani» (AC 1947: 2422), suscitando la reazione del comunista Laconi, che recuperò il motivo della memoria storico-politica e il supposto oggettivo dislivello tra i piani scientifico e giuridico:

Per il fatto che [...] *razza* costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente avvenuto e [da] condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola *razza* debba essere mantenuta. Ciò non significa che essa debba avere alcun significato spregiativo per coloro che fanno parte di razze differenti da quella italiana. Basta aprire un qualsiasi testo di geografia per trovare che gli uomini si dividono in quattro o cinque razze: e questa suddivisione non ha mai comportato, per se stessa, alcun significato spregiativo. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo (AC 1947: 2423).

Cingolani ritirò l'emendamento solo dopo che il presidente della Commissione Ruini sottolineò, dato «un significato ed un uso scientifico, oltreché di linguaggio comune», la necessità di perpetuare la memoria proprio attraverso la «parola maledetta» per «affermare la parità umana e civile delle razze» (AC 1947: 2424). L'aggiunta del fondamentale sintagma *pari dignità sociale* rese infine *sostanziale* la formale affermazione di uguaglianza, non più *davanti alla legge* ma *nella legge*, ovvero il dovere «di trattare in modo uguale le situazioni uguali e in modo disuguale le situazioni disuguali» (Dogliani e Giorgi 2017: 2). Nella sua essenza di Giano bifronte, *razza* mostrava il valore di pietra miliare, ma soprattutto di macchia: nel contesto di nuova legislazione, né la sua assenza né la sua presenza potevano passare inosservate. Lo sforzo di tutelare chi era stato privato del diritto inalienabile dell'uguaglianza serbava tuttavia un'ineliminabile ambiguità che, con la distinzione tra piano scientifico e giuridico, sembrava ancora lasciar germogliare il seme dell'ideologia discriminatoria razzista.

#### 4. Quattro vie, un annoso problema

A livello di frequenza, il comma 1 dell'articolo 3 presenta tutti lemmi fondamentali, tranne quelli di alto uso *dignità, senza distinzione di e razza*. Il dovere di applicazione del

---

<sup>12</sup> Si omettono qui variazioni minori intermedie nelle sedute del 3 e 19 dicembre 1946, dove però *razza* venne sempre mantenuto. La congiunzione nell'endiadi fu in seguito sostituita dalla virgola per emendamento di Laconi, Moro e altri, che spinsero anche a rinumerare l'articolo da 7 a 3 (AC 1947: 2421, 2424). Si veda pure Dogliani e Giorgi (2017: 39-46).

principio di uguaglianza sostanziale implicava soprattutto rimuovere gli ostacoli mediante la redazione di una Costituzione *linguisticamente* inclusiva, «breve, semplice e chiara, tale che tutto il popolo la possa comprendere» (Ruini 1947: 4). Contro il linguaggio specialistico e totalitario, all'insegna della dinamicità, contestualità, semplicità, intellegibilità e *democraticità* linguistica, bisognava stabilire un «rapporto di sincronia e coerenza tra linguaggio costituzionale e contenuto della nuova Carta» imperniato sulla partecipazione politica del cittadino in quanto *appartenente* alla comunità nazionale (Caretti 2014: 3-4). Se la legislazione fascista *escludeva dalla* cittadinanza mediante l'accentramento del potere, la privazione dei diritti civili e politici e la concentrazione dello status giuridico nelle mani della nazione per *difendere* la purezza di sangue (Costa 2005: 134-135), la Costituzione sanciva *l'inclusione nella* cittadinanza, regolando i rapporti tra individualità e collettività attraverso lo strumento della democrazia (Dogliani e Giorgi 2017: 93-96; Vigevani 2009: 99-100). L'operazione di *contro-risemantizzazione* costituzionale stigmatizzava e negava il significato discriminatorio di *razza*, rendendo così la parola *garante* della memoria storica e di quella collettiva, del ricordo di quanto accaduto e dei diritti riacquistati da coloro cui erano stati negati mediante la parola stessa.

A livello scientifico, gli studi di genetica del secondo Novecento hanno smentito la supposta disuguaglianza biologica tra le razze umane, la cui inesistenza, deducibile da quella secolare difficoltà di classificarle evidente già a Darwin, si salda ora fattualmente e concettualmente su un'impostazione di ricerca *multidisciplinare* (Cavalli-Sforza 1996: 50-59). Più recentemente, un gruppo di genetisti, sociologi, giuristi e biologi statunitensi ha chiesto che *razza*, come termine e concetto, venga gradualmente eliminata dall'ambito della genetica umana in quanto «problematic at best and harmful at worst», per dimostrare finalmente che «historical racial categories that are treated as natural and infused with notions of superiority have no place in biology» (Yudell, Roberts, DeSalle e Tishkoff 2016: 564-565).

Il problema semantico-lessicale torna in auge anche nel Vecchio Continente, spingendo tra gli altri Francia, Germania e Italia a discutere di un'eventuale modifica del proprio testo costituzionale<sup>13</sup>. In particolare, le due campagne antirazziste italiane del 2008 e 2018, condotte a livello parlamentare, accademico e divulgativo attraverso manifesti e appelli, hanno filtrato l'analisi del presente politico-sociale attraverso la lente politica della memoria e giustificato «l'eliminazione della parola *razza* [...] *nel nome* della scienza», conducendo a un «processo di sostanziale destoricizzazione» (Cassata 2021: 189-190) da attuare *per mezzo* della lingua<sup>14</sup>. Alla tesi dell'eliminazione si aggiunse, attraverso proposte di legge tra il 2014 e il 2016, anche l'ipotesi della sostituzione con termini o locuzioni scientificamente adeguate a esprimere le diversità biologiche e culturali (*ivi*: 186-187), nonché l'idea di un affiancamento con l'aggettivo *presunta* (marcato di alto uso)

---

<sup>13</sup> Sulla scorta di un dibattito iniziato negli anni Novanta e nel 2003 a livello parlamentare, nel 2018 l'*Assemblée Nationale* francese ha avviato un *iter* di revisione del testo costituzionale per la rimozione della parola dall'articolo 1. Tra il 2018 e il 2020, anche il *Bundestag* tedesco ha optato per l'eliminazione di *Rasse* dall'articolo 3 del *Grundgesetz*, proponendone in particolare la sostituzione con la formula *rassistische Gründe*, ma l'opzione è stata interamente rigettata dalla Corte costituzionale federale nel 2021. Per un'analisi polivoca del dibattito del caso francese, Gratteri e Sacco (2018: 21-26), Bessone 2021; per il caso tedesco, Liebscher 2021. Ispirato a quello francese, il dibattito italiano è stato aperto scientificamente da Biondi e Rickards (2007), che definiscono *razza* «an arbitrary oversimplification of a complex process, a futile exercise practised by too many scientists for far too long» (*ivi*: 591).

<sup>14</sup> L'effettiva indispensabilità della parola era messa in discussione anche dalla sua assenza in Costituzioni di paesi come Belgio e Finlandia (in realtà precedenti al 1945), che non la inserirono neanche con le recenti revisioni (Gratteri e Sacco 2018: 20-21).

precedente il sostantivo *razza* «in modo da mettere in luce la falsità di ogni credenza razzista, che pure esiste» (Aime 2020: 73).

Le quattro alternative (mantenimento, eliminazione, sostituzione, affiancamento) si rivelano però tutte intrinsecamente problematiche. Mettendo di fronte le ragioni storiche dei Costituenti con quelle, scientifiche e più recenti, della genetica, mantenere la parola significherebbe prendere le parti delle prime a scapito delle seconde e viceversa, nel caso si propenda per l'eliminazione. Sostituirla potrebbe, invece, assecondare la genetica e ancor di più l'antropologia, rinunciando però al senso storico intrinseco al lessema nell'articolo 3. Quest'ultima soluzione, poi, costituirebbe un passo indietro rispetto al principio di *democrazia linguistica* del testo costituzionale, essendo *razza*, rispetto alle sue alternative, breve e maggiormente frequente, nonostante o forse proprio per la sua pesante portata.

Anche nel caso della formula *physical appearance and cultural traditions*, proposta come possibile sostituta dall'Istituto Italiano di Antropologia (Destro Bisol e Danubio 2015: V), una sommaria e apparente risoluzione dei problemi di sinonimia e lingua comune lascerebbe fuori l'irrinunciabile valore *rammemorativo* della parola in quanto documento storico. L'ipotesi dell'affiancamento appare senza dubbio più soddisfacente dai punti di vista storico, scientifico e linguistico, sebbene dall'aggiunta dell'aggettivo *presunta*, di alto uso come il sostantivo *razza*, deriverebbe un sintagma aggettivale al limite del NVdB. Ciò, tuttavia, nasconde il rischio concreto di un appesantimento del comma 1 che potrebbe in seguito portare, per esempio, alla decisione di una netta semplificazione e definitiva eliminazione dell'intero sintagma, reputandolo non più utile e anacronistico, come già alcuni considerano il suddetto sostantivo. Rimane così sospesa una questione cruciale: *normativamente*, quali benefici effettivi apporterebbe un'eventuale modifica (Gratteri e Sacco 2018: 35)? Soprattutto, rimettere mano al testo costituzionale potrebbe rappresentare in sé un'azione positiva, frenando *pragmaticamente* il dilagare del complesso fenomeno del razzismo (Faloppa 2017: 177-178)?

## 5. In un vicolo cieco? Alcune conclusioni

Ripercorrere la storia semantica di *razza* apre pertanto a una riconsiderazione del presente come riflessione sul passato e a una riconsiderazione del passato come monito verso il presente. Se l'urgenza di fronteggiare le varie ondate di razzismi spingerebbe a evitare la reintroduzione della parola nel dibattito pubblico, non va tuttavia sottovalutata la sua portata di «categoria socialmente operante» (Silvestri 2018: 74), considerando l'eventuale conseguenza di un «indebolimento» linguistico e contestuale dell'articolo 3 (Aime 2020: 73). Nel labirintico intrico, un'eventuale modifica potrebbe non produrre necessariamente l'effetto sperato: anzi, nel caso di una sostituzione, l'«accrescimento ulteriore [degli strumenti legislativi] rischierebbe di complicarne ulteriormente l'applicazione», decentrando «il problema di una cultura dell'eguaglianza, della pari dignità, della legalità sostanziale» (Flick 2019: 81).

Auspicabile e necessaria sarebbe piuttosto l'attuazione del progetto demauriano di *educazione permanente* e di una «dettura assistita e storicizzata del testo costituzionale nelle scuole» (Villani 2018: 208). In questo senso, proprio il mantenimento responsabile di *razza* potrebbe costituire un'azione positiva a tutela della memoria, perpetuata rendendone la cittadinanza *partecipe*. Il necessario inserimento nel secondo dopoguerra della parola della vergogna quale *pietra d'inciampo* nei principi fondamentali della Costituzione conserva ancora oggi il suo valore nella condivisione dello spazio contestuale e contestuale con i lessemi fondativi e di maggior frequenza (*solidarietà*, *cittadinanza*, o l'aggettivo *sociale*, perno della pari dignità umana), al solo «scopo di sancire

il divieto di ogni discriminazione che si riconduca a concezioni razziste» (Onida 2021: 56). Lungi dall'assegnarle ancora un'azione segregativa, spogliandola piuttosto di moralismi e ipocrisie, la semantica ossimorica e *farmacologica* della parola diventa per la cittadinanza la chiave di acquisizione e salvaguardia del potere (storico, linguistico) attraverso i diritti, e dei diritti attraverso il conscio esercizio dei propri poteri.

## Bibliografia

- AC = Assemblea Costituente (1946-1948), *Atti*, da <http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F> (consultato il 25/04/2023).
- Aime, Marco (2020), «La *razza* nella Costituzione Italiana. Una parola avvelenata da non dimenticare», in *Nigrizia*, vol. 138, n. 12, pp. 70-78.
- Bessone, Magali (2021), «Analyser la suppression du mot *race* de la Constitution française avec la *Critical Race Theory*: un exercice de traduction?», in *Droit et société*, vol. 108, n. 2, pp. 367-382.
- Biondi, Gianfranco, Rickards, Olga (2007), «Race: The extinction of a paradigm», in *Annals of Human Biology*, vol. 34, n. 6, pp. 588-592.
- Cantoni, Raffaele (1947), «Rilievi e proposte presentate dalla Unione delle Comunità Israelitiche Italiane sul progetto di Costituzione della Repubblica Italiana formulato dalla Commissione per la Costituzione», in *La rassegna mensile di Israel*, vol. 51 (1985), n. 3, 467-476.
- Caretti, Paolo (2014), «Lingua e Costituzione», in *Rivista AIC*, n. 2, pp. 1-8.
- Caretti, Paolo (2018), «A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria», in *Lo Stato*, vol. 6, n. 10, pp. 31-58.
- Cassata, Francesco (2008), *La Difesa della razza. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino, Einaudi.
- Cassata, Francesco (2021), «Nel nome della scienza. Limiti e aporie dell'antirazzismo scientifico italiano», in *Italia contemporanea*, vol. 297, n. supplemento, pp. 180-210.
- Cavalli-Sforza, Luigi L. (1996), *Geni, popoli e lingue*, Milano, Adelphi.
- Collotti, Enzo (2003), *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza.
- Contini, Gianfranco (1959), «I più antichi esempi di *razza*», in *Studi di filologia italiana*, vol. 17, pp. 319-327.
- Cortelazzo, Michele A. (1984), «Il lessico del razzismo fascista (1938)», in *Movimento operaio e socialista*, vol. 7, n. 1, pp. 57-66.
- Costa, Pietro (2005), *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza.

De Mauro, Tullio (1980), *Guida all'uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire*, Roma-Bari, Laterza 2019.

De Mauro, Tullio (1982), *Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue*, Roma-Bari, Laterza 1995.

De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in De Mauro, Tullio, Villari, Lucio (a cura di), *Costituzione della Repubblica Italiana (1947). In appendice: La Costituzione della Repubblica Romana (1849)*, Torino, UTET, Roma, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci onlus, pp. VII-XXXII.

De Mauro, Tullio (2014), *Storia linguistica dell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza.

DELI = Cortelazzo Manlio, Zolli, Paolo, Cortelazzo Michele A. (1999), *DELI. Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli.

Destro Bisol, Giovanni, Danubio, Maria E. (2015), «Our diversity and the Italian Constitution: do we really need human races?», in *Journal of Anthropological Sciences*, vol. 93, pp. III-VI.

Dogliani, Mario, Giorgi, Chiara (2017), *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma, Carocci.

Doron, Claude-Olivier (2012), «Race and Genealogy: Buffon and the Formation of the Concept of Race», in *Humana.Mente*, vol. 22, pp. 75-109.

Eco, Umberto (1984), *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi.

Faloppa, Federico (2017), *Rimuovere razza dalla Costituzione? Alcune riflessioni linguistiche*, in Monti, Manuela, Redi, Carlo A. (a cura di), *No razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV corso*, Pavia, Ibis-Collegio Ghisleri, pp. 157-178.

Flick, Giovanni M. (2019), «Verso la convivenza: leggi razziali, eguaglianza e pari dignità sociale», in *Rivista AIC*, n. 1, pp. 72-82.

GDLI = Battaglia, Salvatore (1961-2002), *GDLI. Grande dizionario della lingua italiana*, 21 voll., Torino, UTET, da <http://www.gdli.it/> (consultato il 25/04/2023).

GRADIT = De Mauro, Tullio (1999), *GRADIT. Grande Dizionario Italiano dell'Uso*, 6 voll., Torino, UTET.

Gratteri Andrea, Sacco, Giovanni A. (2018), «Senza distinzione. Per il superamento della parola razza», in *Nomos*, n. 2, pp. 1-37.

GU = *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* (1861-1946), da <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/04/2023).

Israel, Giorgio (2010), *Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime*, Bologna, il Mulino.

Liebscher, Doris (2021), «Rassialisierte Differenz im antirassistischen Rechtsstaat», in *Archiv des öffentlichen Rechts*, vol. 146, pp. 87-129.

Matard-Bonucci, Marie-Anne (2010), «Lingua, fascismo e razza. Considerazioni su un disegno totalitario», in Gentili, Sonia, Foà Simona (a cura di), *Cultura della razza e cultura letteraria nell'Italia del Novecento*, Roma, Carocci, pp. 159-174.

Nardocci, Costanza (2016), *Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica.

Onida, Valerio (2021), *Le parole della Costituzione repubblicana*, in Melis, Guido, Tosatti, Giovanna (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, il Mulino, pp. 49-57.

Parpagliolo, Adolfo (1934), «La nuova legge organica per l'Eritrea e la Somalia italiana», in *Rivista delle colonie italiane*, n. 2, pp. 349-361.

Ruini, Meuccio (1947), *Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica Italiana*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati.

Sarfatti, Michele (2018), *Su alcuni aspetti di carattere generale della legislazione antiebraica fascista*, in Meniconi, Antonella, Pezzetti, Marcello (a cura di), *Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, Roma, CSM, pp. 31-40.

Silvestri, Gaetano (2018), *Il termine razza nella Costituzione*, in Meniconi, Antonella, Pezzetti, Marcello (a cura di), *Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, Roma, CSM, pp. 69-75.

St. Alb. = Carlo Alberto (1848), «Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 di marzo 1848», in *Gazzetta Piemontese*, n. 56 (5 marzo), pp. 1-2.

Toscano, Mario (1988), *Dall'antiRisorgimento al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in Toscano, Mario (a cura di), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Roma, Eredi dott. G. Bardi, pp. 21-65.

Vigevani, Giulio E. (2009), «L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione repubblicana», in *Nomos*, n. 1/3, pp. 91-100.

Villani, Paola (2018), *Tullio De Mauro, la lingua della Costituzione e la parola razza all'art. 3*, in Gensini, Stefano, Piemontese, Maria E., Solimine, Giovanni (a cura di), *Tullio De Mauro. Un intellettuale italiano*, Roma, Sapienza Università Editrice, pp. 199-210.

Vocanet-LLI = ITTIG-CNR, *Archivio unificato Vocanet-LLI*, da <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/> (consultato il 25/04/2023).

Yudell, Michael, Roberts, Dorothy, DeSalle, Rob, Tishkoff, Sarah (2016), «Taking race out of human genetics. Engaging a century-long debate about the role of race in science», in *Science*, vol. 351, n. 5 febbraio, pp. 564-565, da <https://science.sciencemag.org/content/351/6273/564> (consultato il 25/04/2023).